

Ordinanza: "Chiusura delle Scuole Istituto Comprensivo Nino Iannaccone per sanificazione locali 28 e 29 settembre

IL SINDACO

Premesso che

è stato comunicato a questo Comune che, una nostra concittadina, è risultata positiva a infezione da Covid-19 dopo un tampone nasofaringeo. La persona in questione si trova in isolamento domiciliare e che si è già proceduto a ricostruire la catena dei contatti;

è necessario affiancare alle misure di contenimento della epidemia da Covid-19, già predisposte ed adottate dalle Autorità Nazionali, Regionali nonché da parte dei dirigenti scolastici provvedimenti locali che siano in grado di minimizzare al minimo i rischi connessi con la diffusione del virus e che per questo si ritiene necessario effettuare una ulteriore sanificazione dell'istituto comprensivo Nino Iannaccone;

Considerata la riunione dell'Unità operativa avvenuta presso il municipio, presieduta dal sindaco, dove è emersa la volontà di assumere un atteggiamento assolutamente prudenziale ai fini del contenimento della diffusione delle infezioni da Covid-19;

Preso Atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nonché del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

Visti:

il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020

il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;
l'Ordinanza del Ministro della Salute 1 agosto 2020;
il DPCM 7 agosto 2020;
il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;
il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020,

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, ;

Visto il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le parti sociali firmato in data 6.08.2020;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';

Visto l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Ritenuto necessario, in base al principio di massima prudenza, adottare misure di contenimento della epidemia da Covid-19, in grado di minimizzare al minimo i rischi connessi con la diffusione del virus e per questo effettuare una ulteriore sanificazione dell'istituto comprensivo Nino Iannaccone , predisponendo la chiusura delle scuole dell'istituto comprensivo Nino Iannaccone per il giorno di Lunedì 28 e martedì 29 settembre c.a.;

per le motivazioni sopra espresse, in via precauzionale

O R D I N A

la chiusura delle scuole dell'Istituto Comprensivo Nino Iannaccone situate nel territorio del Comune di Lioni, **nel giorno di Lunedì 28 e Martedì 29 settembre 2020** al fine di permettere la sanificazione di tutti i locali;

INVITA

la cittadinanza, soprattutto in questo momento, ad adottare le misure di contenimento della epidemia da Covid-19 nonché l'osservare delle norme igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26/04/2020, a cui integralmente si rinvia in particolare di indossare sempre le mascherine protettive rispettando le distanze sociali interpersonali di almeno un metro.;

La presente ordinanza sarà trasmessa inoltre per opportuna conoscenza e per competenza ai seguenti Enti:

Prefettura UTG di Avellino, Dipartimento Prevenzione Asl Avellino, alla Regione Campania Unità di Crisi covid-19, Caserma dei Carabinieri di Lioni, Caserma Carabinieri Forestali di Lioni, Commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia di Finanza Sant'Angelo dei Lombardi, Asl di Avellino - dipartimento Sant'Angelo dei Lombardi, Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Statale N. Iannaccone.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SINDACO